

Ufficio di Piano

Varese, li 19.10.2023

Prot. n. 138276/2023

AVVISO PUBBLICO in applicazione del PIANO REGIONALE DOPO DI NOI L.N. 112/2016 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE –come definita dall'art 3 comma 3 della legge n. 104/92, prive del sostegno familiare, – RISORSE ANNUALITA' 2022 – DGR XII/275 del 15 maggio 2023 e somme residue anni precedenti (D.G.R. 4749/2021 e D.G.R. 275/2023)

OGGETTO DELL'AVVISO D.G.R. 275/2023 "DOPO DI NOI"

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale Sociale di Varese ai sensi della DGR n. 275 del 15/05/2023, nonché in esecuzione dell'indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci del 11/10/2023 emana il presente avviso per l'applicazione del programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave previsto dalla DGR n.275/2023 "**Dopo di noi**", per un totale di € 95.353,00 oltre alle somme residue relative alle annualità precedenti per il Distretto socio sanitario di Varese, previa presentazione di domanda con modalità "a sportello" con decorrenza:

dal 23 ottobre 2023 per interventi infrastrutturali e gestionali (accompagnamento all'autonomia, supporto alla residenzialità e ricoveri di pronto intervento/sollievo) fino al limite delle risorse disponibili.

DESTINATARI

Persone con disabilità grave:

- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno. Prive del sostegno familiare in quanto:
 - mancanti di entrambi i genitori;
 - i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
 - si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale.

Nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone.

LE PRIORITÀ DI ACCESSO

Nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 del Decreto di attuazione del 23 novembre 2016, l'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- limitazioni dell'autonomia;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (I.S.E.E. sociosanitario).

Inoltre, sono date altre priorità d'accesso (art. 4, c. 3 del richiamato decreto):

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal Decreto sopra richiamato (Gruppi appartamento e soluzioni di Co-housing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.);
4. persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

L'accesso agli interventi e ai benefici di carattere economico è subordinata a:

1. La verifica dei **requisiti di accesso** alle misure è effettuata a cura dell'Ambito territoriale mediante un'apposita "*scheda sociale*" identificativa dei dati personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall'idea progettuale relativa all'accesso ai fondi delle diverse misure;
2. **valutazione multidimensionale**, che è un passo successivo alla verifica dei requisiti di accesso alla misura, è effettuata in maniera integrata tra équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e assistenti sociali dei Comuni sulla base di appositi protocolli operativi definiti in Cabina di regia, costituita presso l'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente, avendo cura di:
 - a) analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:
 - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
 - mobilità;
 - comunicazione ed altre attività cognitive;
 - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
 - b) rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare;
 - c) far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di co-progettazione.

Sarà compito della valutazione multidimensionale:

*cogliere in estrema sintesi, i bisogni, le aspettative e le risorse della persona con grave disabilità e del suo ambiente di vita, collocandole all'interno di una prospettiva di adultità, che vede nella possibilità di emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita di ogni persona, e non come conseguenza di un problema o di un'emergenza;

*individuare, all'interno di questa prospettiva del "diventare adulti", i bisogni di supporto decisivi per sostenere l'autodeterminazione, l'occupazione attiva, la partecipazione sociale, la tutela dei diritti, lo sviluppo personale e il benessere materiale, quali fattori decisivi per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone;

*identificare i fattori contestuali che, rispetto alla trasformazione del percorso di vita, rappresentano una barriera oppure costituiscono elementi facilitatori per avviare un percorso di emancipazione dal nucleo familiare originario o dai servizi residenziali,

assumendo in tal senso una funzione propedeutica all'elaborazione del progetto individuale.

2. **Il progetto individuale** rappresenta lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un'ottica di de-istituzionalizzazione.

Il Progetto Individuale deve avere una durata temporale di almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate, in base alla fase peculiare di ogni sostegno attivato.

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale, condiviso e sottoscritto dalla persona beneficiaria e/o da chi ne assicura la protezione giuridica, da un referente dell'Ambito territoriale e da un referente dell'ASST territorialmente competenti, dal case manager individuato, anche al fine di garantire la continuità e l'integrazione delle risorse, presupposto fondamentale del progetto individuale. Il Progetto Individuale deve quindi:

- definire gli obiettivi da perseguire;
- contemplare i diversi interventi/sostegni da attivare per rispondere globalmente ai bisogni della persona;
- prevedere i tempi di realizzazione;
- individuare le risorse necessarie (economiche, professionali, tecnologiche, di comunità) e la loro origine;
- indicare il nominativo e la qualifica professionale del case manager.

4. **Il Budget di Progetto** individuale comprende e ricomprende al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria,...) che di carattere privato (personali, familiari e sociali) e potrà essere costruito anche attraverso un processo di co-progettazione avviato dall'ente pubblico o ad esso proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato sociale) anche al fine di fornire un quadro informativo e di esperienze utili a promuovere l'avvio del Fondo Unico Disabilità, attraverso una specifica raccolta dei dati territoriali a cura di ATS.

Il budget del progetto di residenzialità è costruito tenendo conto di tutte le risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e dalle risorse (almeno il 30%) messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia. Nella costruzione del budget di progetto complessivo è necessario utilizzare tutte le risorse messe a disposizione in un'ottica di complementarità - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze - escludendo sovrapposizioni di Fondi finalizzati a finanziare un medesimo sostegno.

Gli interventi previsti dalla presente programmazione sono da intendersi quindi come integrativi rispetto a quelli già in atto di natura sociale e sociosanitaria di cui la persona già usufruisce o usufruirà, come previsto dal Progetto personalizzato.

Il progetto dovrà dare inoltre indicazione del:

Case manager che è il referente dell'équipe ed è il garante del rispetto delle aspettative/desideri della persona, degli obiettivi - in termini di qualità di vita - e del budget di progetto definiti all'interno del Progetto Individuale.

Support manager è il garante dell'attuazione "quotidiana" del progetto e dell'utilizzo coerente del relativo budget di progetto della residenza dell'abitare in autonomia . È il primo referente per le persone che vivono a casa.

INTERVENTI

Gli interventi che Regione Lombardia stabilisce di finanziare con questo Fondo sono di natura infrastrutturale e gestionale.

Questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI finalizzati a:

* contribuire ai costi della locazione, spese condominiali e utenze;

Questo intervento è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali/utenze (acqua, luce, gas):

È un contributo mensile fino a € 500,00 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione/utenze, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi:

- Compatibilità con altri interventi:
- Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma -
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma

Contributo annuale fino ad un massimo di € 2.000,00 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese.

- Compatibilità con altri interventi:
- Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento .
- Sostegno "Ristrutturazione".
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma.
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma.
- Gruppo appartamento con ente gestore.

* sostenere spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione; spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo. Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Contributo fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento.

Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.

L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione. Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare.

In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

INTERVENTI GESTIONALI

Rientrano gli interventi:

- per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana;
- per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;
- per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o housing/cohousing.

DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari persone con grave disabilità, si indicano di seguito le priorità:

- rispetto all'età: - persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni.

Nel Progetto Individuale dovrà essere indicata, oltre agli interventi e ai sostegni, anche la durata del percorso di emancipazione e le relative fasi di programmazione

SOSTEGNI

1. Voucher "durante noi".
2. Accompagnamento all'autonomia.
3. Supporto alla residenzialità.
4. Interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare.

VOUCHER “DURANTE NOI”

È un voucher annuale propedeutico all’attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:

- consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
- sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine).

Queste attività sono finalizzate a condividere gli obiettivi, le finalità e i requisiti necessari per l’avvio delle sperimentazioni di forme di coabitazione finalizzate alla residenzialità, previste dal presente programma. Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l’accompagnamento all’autonomia.

VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO PER L’AUTONOMIA

È un voucher pro capite per promuovere percorsi finalizzati all’emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione). In concreto il voucher è utilizzato per:

- *Acquisire autodeterminazione, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale;
- *Acquisire / riacquisire una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e/o dal servizio residenziale;
- *Rivalutare le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione;
- *Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale.

FASI DEL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA

Il percorso di accompagnamento si sviluppa in più fasi e prevede l’incremento delle risorse proporzionate alla intensità degli interventi:

1. Prima fase o fase di avvio della durata massima di due anni: prevede l’erogazione di un voucher per l’autonomia che può essere incrementato con il voucher durante noi per l’accompagnamento familiare. Il Budget complessivo della prima fase è pari a € 3.500,00, incrementato del voucher durante noi di € 600,00. Questa fase non è ripetibile.
2. Seconda fase o fase intermedia eventualmente prorogabile per una seconda edizione: prevede l’erogazione di un voucher per l’autonomia sino a € 3.500,00 che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a € 600,00 per l’accompagnamento familiare. Per l’accesso a questa fase è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione.

3. Terza fase o fase conclusiva eventualmente prorogabile per una seconda edizione: prevede l'erogazione di un voucher annuale sino a € 4.800,00 che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a € 800,00 per l'accompagnamento familiare. In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento.

Il Voucher per l'accompagnamento alla autonomia è destinato a sostenere il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:

- accoglienza in "alloggi palestra";
- esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (CA, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità e autonomie relazionali al di fuori dal contesto d'origine;
- esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale abbinate al percorso per l'autonomia.

Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

LE SOLUZIONI RESIDENZIALI

Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili.

Rientrano in tale tipologia:

- Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
- Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.
- Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (cohabiters). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso). Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto.
- Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di

residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:

capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo); in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l..

Requisiti strutturali:

- sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
- sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
- sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
- è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
- gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
- gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente gestore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA) e di COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;
- la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di

riferimento non sono disponibili, nell'immediato, risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;

- nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi. In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali. Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere 21 un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS.

Destinatari:

Fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari, e premesso che tale sostegno si indirizza a persone accolte in via permanente, si indicano di seguito le priorità:

Condizione:

- già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età
- persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità: - indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare - in cluster d'età 45-64 anni.

Fragilità:

Persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5. Si precisa che per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.

I sostegni:

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:

- Voucher: Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea" con Ente gestore: quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza.
- Contributo: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono. Viene erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità.
- Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/ Housing. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.

L'entità del contributo e del buono sopra individuati è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti e servizi relativi ad assistenza

tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

È definito un tetto massimo di spesa univoco per tutte e tre le tipologie di coabitazione a carico del Fondo DDN che, al netto di altre misure compatibili, è pari a 12.000,00 €/annui (corrispondente a 1.000,00 €/mese).

Per le persone che presentano un quadro di natura clinica ad elevata intensità di sostegno, il contributo annuale è elevato fino a € 14.400,00 (corrispondente a € 1.200,00/mese).

Ai fini di questo provvedimento, rientrano nei casi di elevata intensità di sostegno le sole persone con disabilità motoria grave con un importante carico assistenziale e necessitano di maggiori supporti.

Inoltre, si specifica che la competenza amministrativa ed economica, in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d'offerta residenziale, rimane in carico al Comune di residenza della persona con disabilità all'atto dell'inserimento in alloggi di Dopo di noi.

RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto. In caso di sollievo (es. raspite care, burn out caregiver, ecc.) il ricovero è attivabile solo in situazioni non programmate né programmabili.

➤ Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per sostenere il costo della retta assistenziale:

- in caso di ricovero temporaneo e fino ad un massimo di n. 60 giorni;
- commisurato al reddito familiare e comunque per un importo non superiore all'80% del costo del ricovero.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria).

In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste. Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Non sono ritenute ammissibili:

- le istanze di sollievo temporaneo programmate;
- i soggiorni di vacanza;
- tutte le proposte temporanee a fini puramente educativi e ricreativi.

Si rinvia altresì, per quanto non precisato nel presente avviso alla normativa di riferimento (L. 112/2016 e D.G.R. 275/2023).

SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI

Pur all'interno delle specifiche responsabilità e degli specifici ruoli, la riprogrammazione deve avvenire attraverso un'azione sinergica ed integrata tra Regione/ATS/ASST/Ambito/Enti del Terzo settore e rappresentanti dei gestori dei servizi e delle famiglie con persone con disabilità.

MODALITA' DI RACCOLTA DELLE DOMANDE

Le domande saranno raccolte dai servizi sociali comunali dei singoli Comuni del Distretto con modalità "a sportello" dal 23 ottobre 2023, per interventi infrastrutturali e gestionale sino ad esaurimento delle risorse.

Le domande raccolte dovranno essere poi inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di Varese protocollo@comune.varese.it nonché all'Ufficio di Piano distrettuale all'indirizzo mail ufficiodipiano@comune.varese.it

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 275/2023 l'Ambito Sociale di Varese enuncia le risorse attualmente disponibili come da tabella sotto riportata.

DGR	FONDO DI RIPARTO	RISORSE DISPONIBILI
DGR 4749/2021 - 2020	€ 145.816,70	€ 120.508,70
DGR 6218/2022 - 2021	€ 106.145,00	€ 106.145,00
DGR 275/2023 - 2022	€ 95.353,00	€ 95.353,00
	TOTALE	€ 322.006,70

I fondi attualmente disponibili verranno ripartiti in interventi gestionali e infrastrutturali nella seguente misura:

- 80% delle risorse su interventi gestionali per un totale di € 257.605,35;
- 20% delle risorse su interventi infrastrutturali per un totale di € 64.401,35.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI VARESE
dott.ssa Lorena Corio